



**Federazione
Nazionale
Collegi
Professionali
Tecnici
Sanitari di
Radiologia
Medica**

ISTITUITA AI SENSI DELLE LEGGI:
4.8.1965 N. 1103 E 31.1.1983 N. 25
C.F. 01682270580

Prot. N. 2664/2017

Roma, 3 novembre 2017

Circolare n. 53/2017

Ai Presidenti dei Collegi TTSSRM
E p.c. Al Comitato centrale

Oggetto: chiarimenti su Assicurazione.

Gentili Presidenti,

si richiama la mozione conclusiva del Consiglio nazionale tenutosi in data 20 e 21 ottobre 2017 e la disponibilità del Comitato centrale a sostenere le attività assembleari dei Collegi con specifici interventi e supporti specialistici, funzionali a far comprendere agli iscritti quel che si sta facendo.

Il quadro normativo relativo all'obbligo per i professionisti di avere una copertura assicurativa è fornito dall'art. 5 della Legge 148/2011 cui si aggiunge l'art. 3, comma 2 della Legge 189/2012 (c.d. Legge Balduzzi) nonché dall'art. 10, comma 2 e 3 della Legge 24/2017 (c.d. legge Gelli) relativamente alla adeguatezza assicurativa in ambito sanitario. A sua volta la possibilità di porre in essere una convezione collettiva in qualità di Consiglio nazionale è esplicitata all'art. 5 della Legge 148/2011.

Si forniscono di seguito indicazioni puntuali e tecniche, oltre che i video, realizzati grazie alla disponibilità del Prof. Avv. Paolo D'Agostino dell'Università degli Studi di Torino, esperto di responsabilità professionale e assicurazioni, che ringraziamo per l'attenzione che in questi anni ci ha dedicato.

[Video 1/3](#)

[Video 2/3](#)

[Video 3/3](#)

Sistema di protezione

Fermo restando quanto previsto dal comma 3 dell'art. 10 della Legge 8 marzo 2017 n. 24¹ per i TTSSRM, nonché dal comma 2 dell'art. 5 del D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012², che pone in capo ad Ordini e Collegi la responsabilità di controllare sia che i loro iscritti siano assicurati sia che le caratteristiche delle polizze siano adeguate, in linea con le previsioni normative e dietro specifico mandato del Consiglio nazionale del marzo 2016, stiamo realizzando un sistema di protezione in grado di:

¹ Al fine di garantire efficacia alle azioni di cui all'articolo 9 e all'articolo 12, comma 3, ciascun esercente la professione sanitaria operante a qualunque titolo in strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private provvede alla stipula, con oneri a proprio carico, di un'adeguata polizza di assicurazione per colpa grave.

² La violazione della disposizione di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare.



**Federazione
Nazionale
Collegi
Professionali
Tecnici
Sanitari di
Radiologia
Medica**

ISTITUITA AI SENSI DELLE LEGGI:

4.8.1965 N. 1103 E 31.1.1983 N. 25

C.F. 01682270580

- tutelare tutte le persone eventualmente danneggiate dalla nostra opera professionale, e quindi da risarcire;
- dotare i TSRM di una polizza idonea a soddisfare il relativo obbligo di legge;
- garantire tutti i TSRM, ovunque operanti, indipendentemente dal profilo di rischio del singolo o da quelli derivanti dell'area e/o dalle attività svolte, anche in relazione alle azioni di rivalsa e amministrative da parte delle aziende sanitarie pubbliche o private;
- agevolare i Collegi professionali, nella vigilanza verso gli iscritti;
- mettere in atto una raccolta tempestiva e puntuale delle informazioni relative ai contesti nei quali si generano i sinistri, affinché, sulla base delle informazioni e dei dati rilevati, nel medio periodo si possano intraprendere efficaci iniziative di tipo preventivo;
- favorire le condizioni affinché, a prescindere dal luogo in cui si generano, sinistri analoghi vengano affrontati in uno stesso modo, anche in sede giudiziale;
- monitorare tutte le vicende giudiziarie in cui sono coinvolti i collegi al fine di verificare che i CTU (nei processi civili) e i Periti d'Ufficio (nei processi penali) soddisfino i requisiti indicati al comma 1 dell'art. 15 della Legge 24/2017³, cioè siano TSRM, e non altri professionisti d'area radiologica;
- controllare che i singoli giudizi, civili e penali, si fondino sulle linee guida emanate dagli enti rappresentativi della professione;
- limitare la probabilità che esiti giudiziari negativi diventino riferimenti giurisprudenziali per tutto il gruppo professionale.

Premio

La polizza collettiva-obbligatoria offre l'opportunità di perseguire profili di efficienza con possibilità di ottenere le migliori condizioni tecniche ed economiche reperibili sul mercato, proprio grazie all'elevato numero dei soggetti assicurati, infatti la stessa deve rispondere ai requisiti minimi deliberati dal Consiglio nazionale a marzo 2016 con premio di € 38,00 soggetto a ribasso.

Modalità di riscossione del premio

La Federazione sarà l'unico contraente della polizza collettiva-obbligatoria prevista dal bando di gara al lotto 1, pertanto unico soggetto che risponderà di eventuali contenziosi che potrebbero generarsi. Il premio sarà a carico della Federazione, che utilizzerà i fondi reperiti nell'ambito della contribuzione obbligatoria per le spese di funzionamento della Federazione (art. 14 del Decreto Legislativo C.P.S. 13 settembre 1946 n. 233).

Analogamente, ogni singolo Collegio dovrà deliberare, in seno alle proprie Assemblee, l'eventuale aumento del contributo annuo per l'iscrizione nell'albo, ovvero valutare possibili risparmi, comunque necessari

³ Nei procedimenti civili e nei procedimenti penali aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, l'autorità giudiziaria affida l'espletamento della consulenza tecnica e della perizia a un medico specializzato in medicina legale e a uno o più specialisti nella disciplina che abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento, avendo cura che i soggetti da nominare, scelti tra gli iscritti negli albi di cui ai commi 2 e 3, non siano in posizione di conflitto di interessi nello specifico procedimento o in altri connessi e che i consulenti tecnici d'ufficio da nominare nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 8, comma 1, siano in possesso di adeguate e comprovate competenze nell'ambito della conciliazione acquisite anche mediante specifici percorsi formativi.



**Federazione
Nazionale
Collegi
Professionali
Tecnici
Sanitari di
Radiologia
Medica**

ISTITUITA AI SENSI DELLE LEGGI:
4.8.1965 N. 1103 E 31.1.1983 N. 25
C.F. 01682270580

a coprire le spese del Collegio (art. 4 del Decreto Legislativo C.P.S. 13 settembre 1946 n. 233), che comprenderanno anche il premio assicurativo di ogni singolo iscritto.

Il premio, quindi, sarà versato dalla Federazione, soggetto contraente, all'assicuratore aggiudicatario, con le modalità di seguito indicate:

- 20% del totale calcolato sulla base degli iscritti *non sospesi e non cancellati* alla data di decorrenza entro il 15 febbraio;
- 30% del totale calcolato sulla base degli iscritti *non sospesi e non cancellati* alla data di decorrenza entro il 30 aprile;
- 20% del totale calcolato sulla base degli iscritti *non sospesi e non cancellati* alla data di decorrenza entro il 2 luglio.

Il saldo sarà pagato a regolazione con dichiarazione del consuntivo degli iscritti entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di decorrenza e versamento del premio attivo o passivo entro il 15 febbraio successivo, la differenza attiva o passiva tra quanto versato e quanto corrispondente al premio dovuto per gli iscritti alla data di decorrenza decurtato di quello calcolato per i TSRM che non abbiano regolarizzato la loro posizione mediante versamento del contributo obbligatorio entro il 30 settembre per i quali la copertura assicurativa è *senza effetto dall'origine*. Nella regolazione saranno conteggiati anche i premi dovuti per i TSRM che si iscrivono all'Albo nel corso dell'anno, o che regolarizzano la loro posizione mediante versamento del contributo obbligatorio successivamente al 30 settembre.

Inoltre si precisa che:

- Per i Collegi aderenti MAV

La scelta del doppio MAV non risulta più motivata perché aumenterebbe le spese di gestione: da 5,17 € (3,97 -elaborazione e stampa- a carico del TSRM + 1,20 € -postalizzazione, di cui 0.54 € a carico del Collegio e 0,66 € a carico della Federazione) a 10,34 €.

Affinché i tempi di riscossione dei MAV siano coerenti con i pagamenti che la Federazione dovrà sostenere, bisognerà prevedere:

- che il MAV arrivi entro dicembre, con scadenza gennaio;
- che il MAV di sollecito arrivi entro aprile, con scadenza maggio;
- per coloro i quali pagheranno con il secondo avviso eventualmente una penale che sarà sottoposta al Consiglio nazionale il prossimo marzo 2018.

- Per i Collegi NON aderenti MAV

I Collegi non aderenti MAV dovranno versare le rispettive quote in rapporto al numero dei propri iscritti (art. 14 del D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233), comprensive del premio dell'assicurazione, rispettivamente il 50% a marzo, il 20% a giugno ed il restante 30% a settembre. Questa ulteriore dilazione per i mesi di giugno e settembre sarà sottoposta al Consiglio nazionale il prossimo marzo 2018.



**Federazione
Nazionale
Collegi
Professionali
Tecnici
Sanitari di
Radiologia
Medica**

ISTITUITA AI SENSI DELLE LEGGI:
4.8.1965 N. 1103 E 31.1.1983 N. 25
C.F. 01682270580

Tutto ciò al fine di garantire tempi necessari affinché i Collegi possano intraprendere e concludere, secondo quanto previsto dalla norma, le procedure di cancellazione per i morosi dell'anno in corso, entro il 30 settembre, termine ultimo per il pagamento del premio che garantisce la copertura assicurativa.

Bilancio

Nei bilanci dei singoli Collegi dovrà essere previsto l'aumento della quota annua obbligatoria per le spese di funzionamento della Federazione (art. 14 del Decreto Legislativo C.P.S. 13 settembre 1946 n. 233): attuale quota pro capite (33,60 €) + costo premio assicurativo pro capite (38,00 € a ribasso) + costi di gestione del sistema di protezione pro capite (2,00 €).

Inoccupati e occupati all'estero

Ogni singolo Collegio provvederà alla creazione di due elenchi speciali: uno per gli iscritti inoccupati, l'altro per gli iscritti occupati all'estero. In entrambi i casi, i soggetti interessati dovranno presentare autocertificazioni e/o dichiarazioni sostitutive dell'atto notorio, assumendosene le relative responsabilità penali. Gli iscritti ai predetti elenchi saranno esentati dal pagamento del premio.

Transizione dalle coperture assicurative attivate alla polizza collettiva- obbligatoria

Tenuto conto della variabilità delle situazioni possibili, a conclusione della gara sarà cura del RUP richiedere all'aggiudicatario le soluzioni di transizione maggiormente vantaggiose per i Collegi e gli iscritti che nel tempo hanno posto in essere coperture assicurative, con decorrenza non oltre il 31 dicembre 2017.

Si precisa inoltre che i singoli iscritti potranno comunque mantenere le attuali polizze e/o stipularne anche di ulteriori con qualsiasi altra impresa assicuratrice.

Tempistica

La gara per la scelta dell'assicuratore è stata pubblicata il 26 settembre 2017 (<http://www.tsrn.org/index.php/gara-servizi-assicurativi/>).

Il termine di presentazione delle offerte è stato indicato per il 10 novembre, il 13 novembre l'inizio delle attività della Commissione di gara. Pertanto, se non interverranno elementi ostativi, sarà possibile aggiudicare il lotto 1 a dicembre 2017, consentendo l'avvio della polizza dall'1 gennaio 2018.

Il Tesoriere
Fausto Facchini

Il Segretario
Teresa Calandra

Il Presidente
Alessandro Beux